

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4

956/AV4

18/12/2017

Oggetto: SIG. A P.C. C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO CAT.D) A TEMPO INDETERMINATO. PAGAMENTO PENALE PER MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ASSUMERE SERVIZIO EX ART. 2 CONTRATTO ASSUNZIONE

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare atto che, come ampiamente illustrato nell'istruttoria, la Sig.ra Puccini Cinzia, nominata in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D) a tempo indeterminato, non ha assunto servizio, senza giustificato motivo, il 01/09/2017 come stabilito dal contratto di assunzione sottoscritto il 05/06/2017 non rispettando l'impegno previsto dall'art. 2 del suddetto Contratto;
2. Di stabilire che la Sig.ra Puccini Cinzia, ai sensi del contratto sottoscritto, dovrà corrispondere a questa Area Vasta ai sensi dell'art. 1382 c.c. una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale di un mese (voci fisse e ricorrenti ai sensi dell'art. 32 CCNL);
3. Di stabilire, inoltre, che la Sig.ra Puccini Cinzia dovrà corrispondere, a titolo di sanzione di cui al punto 2), un importo pari ad € 927,48;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Il Direttore Area Vasta n. 4

Numero: 956/AV4

Data: 18/12/2017

Pag.
2

Dr. Licio Livini

La presente determina consta di n.3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C SUPPORTO ALL'AREA POLITICHE DEL PERSONALE)

Normativa di riferimento:

- Art. 2 Contratto individuale di lavoro.

Con determina n. 385/AV4 del 158/05/2017 è stata nominata in qualità di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D) a tempo indeterminato la Sig.ra Puccini Cinzia.

La Sig.ra Puccini Cinzia, nell'accettare la nomina, ha sottoscritto in data 05/06/2017 un contratto di assunzione a tempo indeterminato come Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D) con presa di servizio alla data del 01/09/2017.

Si dà atto che lo schema di contratto sottoscritto, all'art. 2 prevede che il dipendente si impegna ad assumere servizio alla data di decorrenza stabilita e che l'inadempimento dell'obbligo di assumere servizio senza giustificato motivo comporta, ai sensi dell'art. 1382 c.c., il pagamento obbligatorio di una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale mensile (voci fisse e ricorrenti di cui all'art. 32 CCNL Vigente).

La possibilità di recesso dal contratto è, invece, prevista all'art. 4 soltanto dopo l'avvenuta assunzione in servizio, con le modalità ivi indicate (periodo di preavviso previsto dalla normativa contrattuale).

Con nota del 22/08/2017 (assunta al protocollo n. 41097 del 28/08/2017 ed e-mail del 23/08/2017), la Sig.ra Puccini Cinzia ha comunicato: *"Oggetto: Rinuncia contratto di Lavoro Tempo Indeterminato da Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.*

La sottoscritta Cinzia Pucciniomissis... con molto rammarico dichiara di dover rinunciare al Contratto a tempo Indeterminato da Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico firmato presso la vostra ASUR in data 05/06/2017 e con presa servizio il 01/09/2017 a causa di motivi familiari che non mi permettono il trasferimento ...omissis..." e nella e-mail ha precisato che la rinuncia alla nomina conseguiva al mancato trasferimento del coniuge, non autorizzato dal datore di lavoro.

Con nota prot. 45873/22/09/2017/ASURAV4/FMPERS/P, sulla base del parere espresso dal legale dell'Ente in merito alla sussistenza del giustificato motivo, la Sig.ra Puccini Cinzia è stata invitata a produrre la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di trasferimento del coniuge nonché gli atti comprovanti la mancata mobilità presso l'ente di destinazione, precisando che qualora non venisse prodotto quanto richiesto la stessa era tenuta al pagamento della penale.

Con e-mail del 13/10/2017 (prot. 50086 del 16/10/2017) la Sig.ra Puccini Cinzia ha comunicato quanto segue:
“..omissis.... in risposta alla lettera inviata con oggetto la richiesta di documentazione, posso fornire in modo cartaceo solamente l'autodichiarazione di mio marito riguardo la sua sede di lavoro, in quanto la richiesta di trasferimento è stata effettuata in modo informale al suo diretto superiore e perciò non disponibile...omissis...”

Ciò premesso, tenuto conto del parere dell'avv. Capriotti, appare evidente che la Sig.ra Puccini non ha fornito alcuna prova valida circa il diniego alla mobilità del marito da parte del datore di lavoro e, quindi, non ha dimostrato la sussistenza di un giustificato motivo che abbia impedito l'assunzione in servizio.

Si evidenzia che lo schema di contratto sottoscritto non prevede una facoltà di recesso prima dell'assunzione in servizio ma unicamente la possibilità di non assumere servizio per un giustificato motivo – che, tra l'altro, oltre ad essere comprovato dall'interessato, dovrebbe verificarsi in concomitanza o quanto meno in prossimità della data effettiva di assunzione, fissata nel caso di specie al 01/09/2017 – pertanto la Sig.ra Puccini deve ritenersi inadempiente all'obbligo, stabilito dall'art. 2 del contratto sottoscritto, di assumere servizio alla data stabilita.

Si dà atto che, pertanto, trova applicazione l'art. 2 dello schema di contratto sottoscritto, in base al quale l'inadempimento dell'obbligo di assumere servizio alla data stabilita senza giustificato motivo comporta, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'obbligo di pagare una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale mensile (voci fisse e ricorrenti di cui all'art. 32 CCNL Vigente).

Stante quanto sopra, si propone al Direttore di Area Vasta il seguente schema di determina:

1. Di dare atto che, come ampiamente illustrato nell'istruttoria, la Sig.ra Puccini Cinzia, nominata in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D) a tempo indeterminato, non ha assunto servizio, senza giustificato motivo, il 01/09/2017 come stabilito dal contratto di assunzione sottoscritto il 05/06/2017 non rispettando l'impegno previsto dall'art. 2 del suddetto Contratto;
2. Di stabilire che la Sig.ra Puccini Cinzia, ai sensi del contratto sottoscritto, dovrà corrispondere a questa Area Vasta ai sensi dell'art. 1382 c.c. una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale di un mese (voci fisse e ricorrenti ai sensi dell'art. 32 CCNL);
3. Di stabilire, inoltre, che la Sig.ra Puccini Cinzia dovrà corrispondere, a titolo di sanzione di cui al punto 2), un importo pari ad € 927,48;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Quinzi

Il Direttore f.f. U.O.C.
Supporto all'Area Politiche del Personale
Dott. Michele Gagliani

Per il parere infrascritto:

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta

Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Nessuna allegato